

L' ASSESSORE

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.		/	/
DEL			

Al Consigliere regionale
Fabio RainieriAl Presidente dell'Assemblea legislativa
Simonetta Saliera

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta presentata dal Consigliere regionale Fabio Rainieri.
Pratica n. 6428.

In risposta ai quesiti formulati nell'interrogazione n. 6428, si riportano le seguenti osservazioni: si rileva in primo luogo il carattere centralistico dei recenti provvedimenti in materia di riqualificazione urbana (che privilegiano il diretto rapporto Stato-Comuni), nell'ambito dei quali il ruolo regionale è residuale, ed è sostanzialmente limitato all'eventuale ulteriore apporto di risorse ai programmi comunali e di rappresentanza negli organismi di valutazione dei medesimi programmi in posizione minoritaria.

Nel testo si fa riferimento al "Piano Città" (previsto dalla Legge 134/2012), al " Piano Nazionale per la Riqualificazione Sociale e Culturale delle Aree Urbane Degradate" (attivato ai sensi della Legge 190/2014) e al più recente" Programma Straordinario di Intervento per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie" (a valere sulla Legge n.208/2016 e riservato ai Comuni Capoluogo e alle Aree Metropolitane).

Dallo stato di attuazione peraltro molto parziale dei vari Programmi, non si possono desumere al momento elementi di valutazione sull'incidenza dei programmi stessi e degli interventi in essi previsti in termini di innovazione e di ricadute urbanistiche e sociali, a parte alcuni esercizi di analisi sulla struttura e i contenuti dei programmi che sono stati condotti in sede universitaria.

In questo contesto si precisa piuttosto che le risorse destinate agli interventi di messa in sicurezza e adeguamento funzionale del patrimonio comunale, sono afferenti alle

disponibilità finanziarie derivanti dal suddetto "Programma Straordinario di Intervento per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie", come previsto dai commi 855, 856, 857 e 858, art. 1 della Legge 205/2017.

Ciò premesso, il richiamo al suddetto comma 855 circa la priorità nell'assegnazione dei finanziamenti ai Comuni (prevista con apposito Decreto Ministeriale) a quelli in condizioni di disavanzo finanziario nei confronti dei Comuni più virtuosi e oculati nella gestione delle risorse pubbliche e nella messa in sicurezza del patrimonio comunale, non andrebbe inteso come discriminante, ma come dispositivo di scopo a preminente valenza sociale, e che quindi prescinde da ragioni di bilancio: quella della messa in sicurezza del patrimonio pubblico come scelta in un qualche modo urgente e indifferibile. La conferma di questa lettura è desumibile dal comma 857, relativamente alle tempistiche molto ridotte per l'attuazione degli interventi ammessi a finanziamento.

Rispetto a questa configurazione di scopo dei dispositivi accennati e pur non ritenendo opportuno modificare l'iter attuativo e la programmazione finanziaria in corso d'opera (che potrebbe determinare un diverso trattamento delle situazioni nella medesima programmazione di riferimento), si richiama piuttosto la necessità di un rilancio dei rapporti Stato-Regioni e di un più stretto coinvolgimento dell'attore regionale in siffatti provvedimenti, per garantire un più efficace ed efficiente utilizzo delle risorse, secondo criteri di equilibrio fra bisogno e merito, dando seguito all'Accordo Stato-Regione per il conseguimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi del 3° comma, art. 116 della Costituzione.

Distinti saluti



Raffaele Donni

MC.